



CITTÀ di MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2026



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITÀ

1. I Nidi d'infanzia del Comune di Mirano “L’Aquilone” e “Primo Maggio”, d’ora in avanti denominati Nidi d’infanzia, sono servizi sociali ed educativi, di interesse pubblico, che garantiscono il diritto delle bambine e dei bambini, di seguito chiamati bambini, a realizzare tutte le loro potenzialità, ne appagano i bisogni e il desiderio di apprendimento e valorizza le capacità di socializzazione e le caratteristiche personali.
2. I Nidi d’infanzia concorrono con la famiglia alla formazione, al benessere e all’armonico sviluppo dei bambini, in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all’infanzia (così come previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”).
3. I Nidi d’infanzia mettono in atto azioni positive per offrire ai propri utenti pari opportunità, sono agenti di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia, prevengono e contrastano ogni forma di svantaggio, consentono il libero esercizio del diritto al lavoro.

Art. 2 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

1. Nella gestione dei Nidi d’infanzia devono essere puntualmente rispettati i principi legislativi e statutari di separazione delle competenze tra Organi di governo e Organi di gestione.
2. Spettano agli Organi di gestione la definizione dei piani, dei programmi e dei progetti.
3. Spettano al Comune i poteri di indirizzo del servizio e la determinazione delle rette di frequenza a carico dell’utenza.

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Gli utenti dei Nidi d’Infanzia sono i bambini e le loro famiglie
2. Possono essere iscritti ai Nidi i bambini in età compresa fra i 3 (tre) mesi e 3 (tre) anni residenti a Mirano e con almeno un genitore residente a Mirano.
3. È possibile presentare domanda di iscrizione anche per i bambini non ancora nati, ma la cui nascita è prevista entro il 31 maggio dell’anno solare in cui si presenta la domanda.
4. È possibile presentare domanda di iscrizione anche per i bambini non ancora residenti, ma con richiesta di residenza al Comune di Mirano presentata, unitamente ad almeno un genitore entro il termine stabilito per le iscrizioni.
5. Possono essere iscritti anche i bambini non residenti nel Comune di Mirano, ma le loro domande saranno accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
6. Possono frequentare la struttura i bambini che hanno compiuto i 3 anni fino al completamento dell’anno scolastico in corso, indipendentemente dalla possibilità di essere ammessi alla Scuola dell’Infanzia.
7. Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/1990, in caso di gravi necessità possono essere ammessi all’Asilo Nido bambini di età inferiore ai 3 mesi o può essere consentita la loro permanenza oltre i 3 anni fino all’inserimento alla Scuola dell’Infanzia. Per casi particolari, i bambini



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

possono essere ammessi previa adeguata istruttoria a cura dei Servizi Interventi Sociali dell'ASL e/o del Comune.

8. Ai fini dell'iscrizione, sono equiparati ai residenti nel Comune di Mirano:
 - a. i bambini in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente nel Comune di Mirano;
 - b. i bambini con almeno un genitore appartenente alle Forze dell'Ordine o alle Forze Armate, assegnato a prestare servizio presso strutture presenti nel territorio comunale;
9. Per essere ammesso alla frequenza del servizio i bambini devono inoltre essere in regola con gli adempimenti vaccinali obbligatori come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - CAPACITÀ RICETTIVA

1. I posti autorizzati ai Nidi d'Infanzia Comunali sono 103 distinti in due unità funzionali:
 - Nido d'Infanzia "L'Aquilone" n. 48 posti autorizzati;
 - Nido d'Infanzia "Primo Maggio" n. 55 posti autorizzati.
2. Ai sensi dell'art. 8, c. 2, della L.R. 32 del 23.04.1990 recante "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi", il numero massimo degli iscritti ai nidi d'infanzia comunali è fissato in:
3. n. 58 per il Nido "L'Aquilone", di cui per il part-time di norma n. 15, sempre nel rispetto del numero massimo degli iscritti di n. 58.
4. n. 66 per il nido "Primo Maggio", di cui per il part-time di norma n. 17, sempre nel rispetto del numero massimo degli iscritti di n. 66.

Art. 5 - ORGANI CONSULTIVI E OPERATORI

1. Sono organi consultivi dei Nidi d'Infanzia:
 - a. la Consulta delle famiglie e il suo Presidente;
 - b. l'Assemblea delle famiglie.
2. Nei Nidi d'infanzia operano:
 - a. il personale preposto alle attività di coordinamento psicopedagogico ed educativo;
 - b. il personale ausiliario addetto ai servizi ausiliari e di cucina;
 - c. il personale amministrativo.

Art. 6 – RAPPORTO EDUCATORI/BAMBINI

1. L'orario di servizio del personale educatore deve essere articolato in maniera da coprire l'intero arco di apertura dei Nidi d'Infanzia, come previsto al successivo art. 8.
2. Il numero degli educatori è in ragione di 1 ogni 6 bambini lattanti e di 1 ogni 8 bambini semi-divezzi/divezzi, in relazione alla frequenza massima degli stessi, tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio.



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Art. 7 – CALENDARIO

1. Il calendario dell'anno educativo è stabilito annualmente nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'Asilo Nido rimane chiuso all'utenza durante il periodo estivo per un massimo di n. 5 settimane.
3. Nell'ultima settimana di chiusura estiva è predisposta la programmazione didattica del nuovo anno; il personale ausiliario, addetto al servizio, effettua nell'ultima settimana di chiusura estiva le pulizie di fondo dei locali.

Art. 8.1 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL NIDO D'INFANZIA “L'AQUILONE”

1. Il Nido d'infanzia “L'Aquilone” è organizzato nelle seguenti tipologie di frequenza
 - a. nido a tempo pieno
 - b. nido a tempo parziale (part-time).
2. Per “nido a tempo pieno” si intende l'effettuazione del servizio per l'intero orario di apertura, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, con ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
3. Per “nido a tempo parziale (part-time)” si intende l'effettuazione del servizio, di norma, dalle ore 7.30 alle ore 14.30, incluso il pranzo, con ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

Art. 8.2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL NIDO D'INFANZIA “PRIMO MAGGIO”

1. Il Nido d'infanzia “Primo Maggio” è organizzato nelle seguenti tipologie di frequenza
 - a. nido a tempo pieno
 - b. nido a tempo parziale (part-time).
2. Per “nido a tempo pieno” si intende l'effettuazione del servizio per l'intero orario di apertura, dalle ore 7.30 alle ore 18.30, con ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e uscita dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
3. Per “nido a tempo parziale (part-time)” si intende l'effettuazione del servizio, di norma, dalle ore 7.30 alle ore 14.30, incluso il pranzo, con ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

ART. 9 – SERVIZIO DI NIDO ESTIVO

1. Il servizio di nido estivo può essere attivato, nel periodo estivo, in ciascuna delle strutture di Nido d'infanzia comunali, compatibilmente con l'organizzazione del servizio, con le condizioni strutturali e gestionali di ciascuna sede ed in presenza di un numero minimo di iscritti.



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

2. Il servizio di nido estivo è riservato alle bambine e ai bambini iscritti e frequentanti il Nido d'infanzia di riferimento, salvo diversa determinazione dell'ente gestore in relazione a specifiche esigenze organizzative.
3. Le modalità di frequenza del servizio, inclusi i costi, l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività, sono definite dall'ente gestore del Nido d'Infanzia.
4. L'attivazione del servizio di nido estivo è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, determinato dall'ente gestore, in relazione alla sostenibilità organizzativa ed economica del servizio.
5. La tariffazione del servizio di nido estivo, nonché le modalità di pagamento e le eventuali condizioni di rimborso o riduzione, sono stabilite dall'ente gestore del Nido d'infanzia, nel rispetto degli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale.
6. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione al servizio di nido estivo sono definiti annualmente dall'ente gestore e comunicati alle famiglie con adeguato anticipo.
7. Per il servizio di nido estivo non è prevista nessuna integrazione al pagamento della retta da parte del Comune di Mirano.

Art. 10 - ORARIO DI FREQUENZA

1. L'orario mattutino di accoglienza per i nidi d'infanzia è dalle ore 7:30 alle ore 9:00 per il Nido "L'Aquilone" e dalle ore 7:30 alle ore 9:30 per il Nido "Primo Maggio".
2. Il personale educativo stabilisce l'orario giornaliero di frequenza individuale dei Nidi d'Infanzia, tenuto conto del benessere psicofisico del bambino, dell'orario di lavoro dei genitori e di eventuali altre comprovate necessità familiari.
3. Ogni utente è obbligato a rispettare la fascia oraria concordata al momento dell'inserimento.
4. Il cambio in corso d'anno educativo della tipologia di frequenza (tempo parziale – tempo pieno) è possibile solo in caso di presentazione di apposita richiesta e disponibilità della posizione richiesta in conformità ai posti disponibili:
 - Nido "L'Aquilone" massimo 43 posti per il tempo pieno, massimo 15 posti per il tempo parziale.
 - Nido "Primo Maggio" massimo 49 posti per il tempo pieno, massimo 17 posti per il tempo parziale.

Art. 11 - DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Le domande di ammissione ai nidi d'infanzia dovranno pervenire allo sportello telematico del Comune di Mirano. Il competente ufficio le trasmetterà successivamente al concessionario per la formulazione della graduatoria.
2. Il modulo/dichiarazione di richiesta di ammissione ha valore di autocertificazione e nello stesso è indicato il periodo scelto per la frequenza del bambino; detto periodo non è vincolante.
3. Le domande di ammissione potranno essere presentate, sempre allo sportello telematico, anche successivamente alla formulazione della graduatoria. Tali domande daranno diritto all'accesso al nido in base al numero di posti ancora a disposizione dopo l'esaurimento della graduatoria, all'ordine di arrivo della domanda e alla tipologia di frequenza richiesta.



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Art. 12 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

1. La graduatoria di cui all'art. 11 è formulata dal concessionario in base ai seguenti elementi di valutazione, che costituiscono criteri uguali sia per la graduatoria del "tempo pieno" che per quella del "tempo parziale (part-time)":

Criteri Punti

- a. Bambina/o con precedenza a norma di legge (certificazione legge 104/92) - punti 6;
- b. Bambina/o segnalati dai Servizi Sociali (Asl, Comune o Ambito Territoriale Sociale), con ordine di priorità per l'inserimento – punti 6;
- c. Bambina/o priva/o di entrambi i genitori – punti 6;
- d. Bambina/o con genitore unico che lavora (orfani, non riconosciuti da uno dei genitori, affidati ad uno solo dei genitori, con un solo genitore con responsabilità genitoriale) – punti 5;
- e. Bambina/o con genitori entrambi lavoratori e/o studenti - punti 5;
- f. Bambina/o con entrambi i genitori disoccupati e regolarmente iscritti alle liste del Centro per l'Impiego – punti 3;
- g. Presenza di fratelli frequentanti il medesimo nido – punti 2;
- h. Per ogni altro figlio a carico in età inferiore ai 15 anni – punti 0,5;

I punteggi attribuiti con i criteri a), b) c), d), e) f) non sono tra loro cumulabili.

2. Sono individuate inoltre fasce di ISEE relative ai bambini iscritti. A ciascuna fascia viene attribuito un punteggio che andrà a sommarsi al punteggio di cui al comma 1:
 - 1^a fascia: valore ISEE fino a € 25.000,00 - punti 2
 - 2^a fascia: valore ISEE da € 25.001,00 a € 40.000,00 - punti 1,5
 - 3^a fascia: valore ISEE oltre € 40.000,00 o senza attestazione ISEE - punti 0
3. Le fasce di ISEE e i relativi punteggi attribuiti possono essere modificate con atto della Giunta.
4. A parità di punteggio, il valore ISEE inferiore costituisce criterio di precedenza. A parità di valore ISEE o in assenza di attestazione ISEE la precedenza sarà stabilita sulla base dell'ordine di presentazione della domanda al protocollo del Comune di Mirano (verificare con modalità di inserimento della domanda).
5. Per tutte le graduatorie, a tempo pieno e a tempo parziale, a parità di punteggio e di ISEE ha precedenza il nucleo familiare più numeroso risultante dal certificato anagrafico.

Art. 13 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. L'ente gestore formula la graduatoria per ciascun nido d'infanzia.
2. Per ogni nuovo anno scolastico le domande devono essere ripresentate su nuovo modulo.
3. Le graduatorie formulate per ciascun nido d'infanzia vengono trasmesse al Comune per la pubblicazione.
4. Le graduatorie per ciascun nido d'infanzia, con il solo nome, cognome e punteggio finale, sono rese pubbliche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.
5. L'ente Gestore informa telefonicamente o via e-mail la famiglia dell'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino/o e propone la data di inizio della frequenza. Scaduto il termine,



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

per la famiglia, per confermare l'accettazione del posto assegnato nella graduatoria e della data di inizio della frequenza, la domanda si ritiene decaduta e l'ente gestore può procedere, con le medesime modalità, con lo scorrimento della graduatoria.

6. Gli inserimenti dei bambini vengono effettuati seguendo la graduatoria in cui sono inseriti (tempo pieno o tempo parziale) e dando priorità a chi ha il requisito dell'età, procedendo, successivamente, all'inserimento degli altri a mano a mano che maturano il requisito di ammissione.
7. L'accettazione della data di inserimento del bambino/a comporta l'obbligo per il richiedente di versare all'ente gestore la quota di iscrizione prima dell'avvio dell'inserimento. Non è prevista la restituzione della quota versata quale tassa di iscrizione.
8. Il ritiro del bambino dovrà essere comunicato per iscritto al Coordinatore del Nido e diventerà effettivo dal mese successivo.
9. Nel caso di non frequenza per più di 40 giorni consecutivi senza giustificato motivo, la/il bambina/o decade dal posto al nido.
10. Nel caso di mancato pagamento della retta mensile dovuta per più di 3 mesi consecutivi, senza giustificato motivo, la/il bambina/o decade dal posto al nido.

Art. 14 - TEMPI DI INSERIMENTO DEI BAMBINI

L'inserimento dei bambini presso il servizio di Asilo Nido è graduale e continuo, di norma per due settimane, con presenza articolata dei genitori/tutori.

Art. 15 - RETTE DI FREQUENZA

1. Al momento dell'iscrizione e a ogni rinnovo annuale della stessa, è comunicato, per ciascun utente, la quota annuale di iscrizione e l'importo mensile della retta di frequenza.
2. L'importo della retta parte dal 1° giorno di inizio dell'inserimento del bambino all'Asilo Nido. Nel caso di cambio di residenza durante l'anno del bambino già inserito, verrà riformulata la retta a carico della famiglia a partire dal mese successivo al cambio di residenza.
3. La retta di frequenza è determinata secondo i seguenti criteri generali:
 - a. la retta è differenziata in rapporto allo status di residente o non residente dei bambini. Ai bambini residenti è applicata una tariffa ridotta mentre per i non residenti la retta mensile è interamente a carico delle famiglie;
 - b. nel caso di due o più fratelli frequentanti contemporaneamente lo stesso Nido d'infanzia potrà essere prevista una riduzione della retta, per il secondo e i successivi figli;
4. Potranno essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese all'atto della domanda di iscrizione;
5. Le quote di iscrizione e le rette mensili dovranno essere versate all'ente gestore del servizio, in base alle indicazioni fornite dal medesimo.
6. In caso di assenza per malattia, anche non consecutiva ma certificata, all'interno di uno stesso mese è prevista una riduzione della retta di frequenza giornaliera pari al 25% a partire dall'ottavo giorno di assenza dal Nido d'infanzia. I giorni da considerare si intendono i giorni di effettiva apertura del servizio di nido. La retta giornaliera si determina dividendo la



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

retta mensile per i giorni del mese, comprese le feste infrasettimanali, esclusi solo i sabati e le domeniche.

TITOLO II° ORGANI CONSULTIVI

Art. 16 – COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione dei Nidi d'infanzia comunali, costituito ai sensi del Capo V, art. 12, della Legge Regionale n. 32/1990, è nominato dal Consiglio Comunale ed è composto da 9 membri, come di seguito dettagliato:

- a. n. 3 membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale;
- b. n. 4 rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'Assemblea dei genitori, garantendo la presenza di 2 rappresentanti per ciascun Nido d'infanzia comunale;
- c. n. 2 rappresentanti del personale educativo dei Nidi d'infanzia comunali, indicati dall'Assemblea del personale, garantendo la presenza di 1 rappresentante per ciascun Nido d'infanzia comunale.

Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipano di diritto, come uditori, il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato.

Possono partecipare, altresì, a titolo consultivo, i coordinatori dei Nidi d'infanzia comunali, i responsabili degli enti gestori, quali tecnici del servizio, ed eventuali specialisti, invitati a trattare particolari problematiche.

I componenti del Comitato durano in carica 3 anni e il Comitato viene ricostituito entro il mese di ottobre. Tutti i componenti, comunque, esercitano le loro funzioni sino a che i loro successori abbiano assunto la carica.

Le funzioni dei membri del Comitato di Gestione sono del tutto gratuite.

I singoli membri cessano dall'incarico:

- a. per dimissioni volontarie;
- b. in caso di trasferimento ad altro servizio o ad altro ente, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per quanto attiene ai rappresentanti del personale;
- c. dopo tre assenze continuative non giustificate;
- d. quando cessa la loro condizione di utenti del servizio, per quanto attiene ai rappresentanti dei genitori.

La decadenza è dichiarata dall'organo che ha effettuato la designazione, che procederà alla sostituzione del rappresentante decaduto. La stessa procedura si applica nel caso di dimissione volontaria. I componenti sostituiti durano in carica fino a quando sarebbero normalmente rimasti in carica i componenti sostituiti.

Nella prima riunione, il Comitato di Gestione elegge nel suo seno il Presidente fra i rappresentanti di cui alle lettere a) e b). L'elezione avviene a scrutinio segreto, con separate votazioni, e a maggioranza assoluta dei componenti. Nella stessa seduta il Comitato di Gestione elegge altresì il Vicepresidente.

Il Presidente rappresenta il Comitato di Gestione, convoca e presiede le sue adunanze, di cui formula l'ordine del giorno. Il Presidente decade qualora la maggioranza assoluta del Comitato ne revochi la carica con voto palese.



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Alla temporanea sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento, provvede il Vicepresidente. Al Vicepresidente compete la redazione dei verbali delle sedute, che verranno trasmessi per necessaria conoscenza all'Amministrazione Comunale. Qualora il Vicepresidente assuma la presidenza delle sedute, potrà delegare detta funzione di verbalizzante ad altro componente.

Spetta al Comitato, a norma dell'art. 13 della L.R. 32/1990 e in sintonia con la normativa regionale vigente:

- a. presentare annualmente all'Amministrazione Comunale proposte per il progetto di affidamento della gestione dei Nidi d'infanzia comunali, unitamente alla relazione sull'attività svolta e a ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
- b. contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali e organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
- c. prendere atto delle graduatorie formulate per i Nidi d'infanzia comunali, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- d. promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socioeducativo e formativo delle bambine e dei bambini;
- e. prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami inerenti al funzionamento dei Nidi d'infanzia comunali;
- f. partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali relativi ai servizi all'infanzia.

Il Comitato di Gestione è chiamato, altresì, a:

- a. convocare l'Assemblea dei genitori almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Comitato lo ritenga necessario e ogni volta che ne faccia richiesta motivata l'Amministrazione Comunale, almeno un terzo dei genitori o il personale dei Nidi d'infanzia comunali;
- b. divulgare le iniziative organizzate direttamente o patrocinata dall'Amministrazione Comunale inerenti alle tematiche dell'infanzia e della famiglia;
- c. esprimere pareri su particolari casi, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale;
- d. sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei Nidi d'infanzia comunali, nella convinzione della fondamentale importanza che ciò riveste per il buon funzionamento dei servizi e per renderli sempre più idonei a realizzare i fini che si propongono.

Il Comitato di Gestione si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma almeno una volta nel corso dell'anno educativo, nonché in via straordinaria per disposizione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato, in prima convocazione, e di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione, da effettuarsi almeno 30 minuti dopo la prima.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Art. 17 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

È istituita l'Assemblea dei genitori dei Nidi d'infanzia comunali, della quale fanno parte tutti i genitori, o chi ne fa le veci, delle bambine e dei bambini che usufruiscono del servizio.

L'Assemblea dei genitori è unica per entrambi i Nidi d'infanzia comunali e opera assicurando la rappresentanza delle famiglie di ciascun Nido.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato di Gestione, come previsto dal precedente articolo.

La convocazione dell'Assemblea dei genitori avviene a mezzo di avvisi pubblici e/o individuali, con preavviso di almeno 8 giorni, indicanti l'orario e il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche distintamente per singolo Nido, qualora ciò sia ritenuto utile in relazione agli argomenti da trattare. In ogni caso, l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel Comitato di Gestione avviene assicurando la rappresentanza di entrambi i Nidi d'infanzia comunali.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione dovrà essere rappresentata la maggioranza assoluta, ovvero un numero almeno pari alla metà più uno dei genitori delle bambine e dei bambini iscritti. Per stabilire la validità dell'Assemblea verrà conteggiato un genitore, o suo delegato, per ogni bambina o bambino.

Qualora nella riunione dell'Assemblea in prima convocazione non si raggiunga il numero richiesto, si procede alla seconda convocazione, che può aver luogo almeno trenta minuti dopo la prima convocazione. Tale circostanza va riportata negli avvisi.

L'Assemblea in seconda convocazione è valida con la rappresentanza di almeno tre decimi più uno degli aventi titolo.

All'Assemblea possono partecipare, a titolo consultivo, i membri del Comitato di Gestione, i coordinatori dei Nidi d'infanzia comunali e i rappresentanti degli enti gestori del servizio. All'Assemblea può essere presente il Sindaco o un Assessore suo delegato e un funzionario comunale.

Ha diritto di voto un genitore, o suo delegato, per ciascuna bambina o bambino iscritto e frequentante.

Le votazioni sono palesi per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti l'elezione dei rappresentanti da indicare al Consiglio Comunale per la nomina a membri del Comitato di Gestione. Tale elezione avviene a scrutinio segreto.

Nell'elezione dei rappresentanti dei genitori deve essere garantita la presenza di n. 2 rappresentanti per ciascun Nido d'infanzia comunale. Qualora, all'esito della votazione, non risulti garantita la rappresentanza di entrambi i Nidi nella misura prevista, sono proclamati eletti, per ciascun Nido, i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra i genitori delle bambine e dei bambini iscritti alla relativa struttura.

A parità di voto, ha diritto di precedenza il genitore la cui bambina o il cui bambino sia inferiore di età.

L'Assemblea, oltre a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato di Gestione, può essere sentita dal Comitato stesso e dall'Amministrazione Comunale sui temi più importanti concernenti i Nidi d'infanzia comunali.

Le riunioni dell'Assemblea dei genitori non sono pubbliche.

Art. 18 – ASSEMBLEA DEL PERSONALE



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

In attuazione della L.R. 32/1990, è istituita l'Assemblea del personale educativo dei Nidi d'infanzia comunali.

L'Assemblea del personale è composta dal personale educativo operante presso i Nidi d'infanzia comunali e si riunisce in base al calendario inserito nella programmazione delle attività didattiche.

L'Assemblea del personale designa i rappresentanti del personale educativo quali membri del Comitato di Gestione, garantendo la presenza di n. 1 rappresentante per ciascun Nido d'infanzia comunale.

Gli enti gestori dei servizi comunicano al Comune i nominativi dei rappresentanti del personale designati dall'Assemblea del personale.

TITOLO III° - PERSONALE ADDETTO AI NIDI D'INFANZIA

Art. 19 - PERSONALE

1. Il personale dei Nidi d'Infanzia si distingue in personale preposto all'attività di coordinamento psico-pedagogico, all'attività di educazione a quella ausiliaria preposta ai servizi di cottura e igienizzazione e al personale amministrativo.
2. L'orario di lavoro degli operatori dei nidi d'Infanzia comprende, oltre al servizio istituzionale, incontri con i genitori dei bambini e la programmazione delle attività didattiche e di aggiornamento.

TITOLO IV° - NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 20 - VIGILANZA IGIENICA

La vigilanza igienico-sanitaria è esercitata dall' A.ULSS n. 3 "Serenissima" competente per territorio.

Art. 21 - IGIENE DELL'AMBIENTE

1. Data la particolare natura del servizio l'ente gestore deve provvedere ad una pulizia generale di fondo e alla disinfezione di tutti gli ambienti almeno due volte all'anno, da effettuarsi nei periodi di chiusura e comunque ogni volta che lo si ritenga necessario.
2. Per la pulizia delle coperte, dei materassi e di altra biancheria, non sterilizzata in lavatrice, si provvede con una sterilizzazione a secco da attuarsi annualmente.
3. Nel periodo di chiusura estiva, deve essere effettuato un sistematico controllo sull'efficienza di ogni apparecchiatura (aspirapolvere, lavatrice, frigorifero, ecc.) e degli impianti idrico, elettrico, termico, fognario, di ventilazione, di recinzione, oltre alla pulizia e disinfestazione di tutta l'area pertinente.
4. Ogni operazione di igiene nell'ambiente deve essere annotata in un apposito registro a cura del personale che esegue il lavoro stesso.
5. L'ingresso in cucina è vietato ai genitori e a ogni altra persona estranea al servizio.



CITTÀ di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Art. 22 - NORME SANITARIE RELATIVE AL PERSONALE

1. Il personale dei nidi d'Infanzia dovrà essere in regola con la normativa regionale vigente in materia di prevenzione - igiene e sanità.
2. Il personale della Scuola dell'Infanzia "Meneghetti", adiacente alla struttura dell'Asilo Nido "L'Aquilone", accede alla cucina comune negli orari da concordare con gli operatori dell'Asilo Nido e deve rispettare tutte le norme relative al personale.

Art. 23 - NORME SANITARIE RELATIVE AI BAMBINI

Si richiama il vigente "Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche" predisposto e aggiornato periodicamente dall'Assessorato alla Sanità – Direzione e Prevenzione – Regione Veneto.

Art. 24 - NORME PROFILATTICHE

1. È assolutamente vietato passare per la cucina con la biancheria sporca, con l'immondizia e con ogni altro materiale di rifiuto non alimentare.
2. Ogni porta della cucina deve essere sempre chiusa e si avranno tutte le cure per adottare i mezzi più idonei alla lotta contro mosche, zanzare, ecc.
3. Ogni operatore delle unità di offerta è tenuto ad avvisare tempestivamente il relativo coordinatore quando vede o viene a conoscenza di situazioni che possono, anche indirettamente, essere fonte di pericolo per i bambini e danno per il buon funzionamento dei Nidi d'Infanzia.
4. I coordinatori dei Nidi d'Infanzia si faranno carico di segnalare giornalmente in un apposito grafico, oltre al movimento dei bambini, eventuali sintomatologie riscontrate agli stessi.